

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio e turismo)

### 59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1986

Presidenza del Vice Presidente FELICETTI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, numero 515» (1267)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 1, 4, 5
ALIVERTI (DC) .....	3
BAIARDI (PCI) .....	3
BUFFONI (PSI), relatore alla Commissione .....	4
CASSOLA (PSI) .....	5
ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato .....	4, 5

«Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli

carburanti» (1350), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 6, 7, 10 e passim
ALIVERTI (DC) .....	10, 12, 13 e passim
FIOCCHI (PLI), relatore alla Commissione .....	7, 11, 12 e passim
ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato .....	8, 11, 12 e passim
URBANI (PCI) .....	6, 7, 8 e passim

*I lavori hanno inizio alle ore 10.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515» (1267)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515».

Prima di riprendere la discussione, sospesa nella seduta dell'11 dicembre scorso, ricordo che sul disegno di legge in esame il senatore Buffoni ha già svolto la relazione e che, nel corso della discussione generale ad essa seguita, sono intervenuti i rappresentanti dei vari Gruppi. Ricordo altresì che in quella circostanza il relatore richiamò la nostra attenzione sull'opportunità di modificare l'articolo 14 del provvedimento che fissa l'entrata in vigore delle presenti disposizioni al 29 novembre 1985.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 3 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

«Per fibre tessili, ai sensi della presente legge, si intendono:

un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;

le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 millimetri, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato A, numeri 17-39, e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media».

**È approvato.**

#### Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le tolleranze di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo e di cui

al successivo articolo 7, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui al presente articolo, nonchè di cui agli articoli 3 e 6, commi primo e quinto, della presente legge, le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo e che non superino il 7 per cento del peso del prodotto finito, nonchè le fibre incorporate per ottenere un effetto antistatico che non superino il 2 per cento del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, quinto comma, della presente legge, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e su quello dell'ordito».

**È approvato.**

#### Art. 3.

Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1973, n. 883, sono sostituiti dai seguenti:

«Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso.

Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, può essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale.

Qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.

Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare all'atto della fabbricazione».

**È approvato.**

## Art. 4.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Denominazione "fibre varie" o "composizione tessile non determinata"*). — Nel caso in cui un prodotto tessile sia costituito in parte da una fibra o da più fibre di composizione nota, ciascuna delle quali rappresenti almeno il 40 per cento del peso del prodotto, e in parte da "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" di cui al quinto comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1973, n. 883, nell'etichetta o contrassegno possono essere indicate le percentuali dei componenti noti unitamente all'espressione "minimo" e a quella delle "fibre varie" o della "composizione tessile non determinata".

L'analisi di questi prodotti tessili è intesa unicamente a determinare se essi contengono, tenuto conto delle tolleranze previste dalla legge e dal presente regolamento, una percentuale delle fibre note non inferiore a quella indicata in etichetta».

Il senatore Aliverti ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero testo di questo articolo, che reca una nuova formulazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515.

ALIVERTI. Ho presentato questo emendamento perchè mi sembra che la nuova formulazione proposta dall'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame complichino anzichè semplificare quanto attualmente previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 515. La disposizione in vigore che recita: «Nel caso in cui un prodotto tessile sia costituito in parte da una o più fibre di composizione nota e in parte da "residui tessili" (da intendere come fibre miste) o da tessili di "composizione non determinata", nell'etichetta o contrassegno debbono essere indicate le percentuali dei componenti noti e quelle dei "residui tessili" o dei tessili di "composizione non determinata".», a mio avviso è già molto precisa. Essa, infatti, prende

in considerazione sia le fibre note sia quelle non note, tenendo conto per entrambe delle percentuali presenti nel tessuto. Al contrario, come ho già detto, introdurre «tetti» del 40 per cento, fare riferimento al peso del prodotto e a disposizioni precedenti, nonchè prevedere espressioni quali «minimo» o altro, mi sembra che complichino le cose.

In altri termini, ritengo che richiedere l'indicazione delle varie percentuali sia già sufficientemente precisativo e che non occorra conoscere se la fibra rappresenta di più o di meno del 40 per cento del peso del prodotto o se ci sia un minimo o un massimo. L'approvazione di questo articolo 4, a mio parere, potrebbe suscitare incertezze; del resto anche a me non è apparso chiaro cosa, in effetti, si volesse intendere e quali fossero le differenze rispetto al testo vigente dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica.

In conclusione ritengo che sia opportuno lasciare inalterata la disposizione vigente, tanto più che ormai essa è entrata nella prassi e viene generalmente applicata. Per tale ragione ho presentato l'emendamento soppressivo.

Peraltro, anche a proposito di questo articolo 4, rimane sempre più irrisolta la questione dei tappeti orientali, perchè, quando parliamo di fibre genericamente intese, a proposito dell'etichettatura, dovrebbe essere compresa anche questa particolare produzione realizzata a mano, in pezzi unici e la cui composizione fibrosa risulta abbastanza complessa. Comunque, visto che tale questione rimarrebbe impregiudicata anche se l'emendamento da me presentato venisse approvato, credo che sia più opportuno lasciare la dizione precedente.

BAIARDI. Signor Presidente, poichè si tratta di una questione di carattere prettamente tecnico, volevo far rilevare che, così come è stato predisposto, il disegno di legge recepisce praticamente la direttiva comunitaria 83/623. La proposta emendativa presentata dal senatore Aliverti modifica sensibilmente il testo che recepisce la direttiva comunitaria in questione. Confesso che desidererei avere un attimo di tempo proprio perchè si tratta di una questione di carattere tecnico; quindi

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1986)

chiedo di rinviare la votazione di questo articolo al termine della seduta.

**PRESIDENTE.** Prendo atto della proposta avanzata dal senatore Baiardi, tendente ad accantonare la votazione dell'articolo 4 e a procedere nell'esame degli altri articoli.

Vorrei sentire l'opinione del relatore e del rappresentante del Governo, dopo di che potremo decidere più consapevolmente sul prosieguo della discussione.

**ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Signor Presidente, se mi è consentito, interverrei in questo momento, non per anticipare il relatore, ma per fornire un chiarimento.

Sono favorevole all'emendamento soppressivo presentato all'articolo 4, che avrei io stesso proposto; ma il rispetto per la volontà della Commissione in generale e del senatore Aliverti in particolare mi ha suggerito di lasciare tale proposta emendativa all'iniziativa parlamentare.

Il contenuto dell'articolo 4 è attinente alla denominazione dei tessili e non ha nulla a che vedere con il contenuto della direttiva CEE 83/623.

**BUFFONI, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, sento di dover protestare vivamente per la situazione che si è venuta a determinare di fronte a questa proposta concordata chiaramente almeno venti giorni fa senza che io ne fossi a conoscenza. Non sono stato messo in condizione di valutare elementi non secondari alla questione in oggetto; per cui, a questo punto, abbandono la seduta e mi riservo addirittura di dimettermi dall'incarico di relatore.

**PRESIDENTE.** Senatore Buffoni, la prego di restare in Commissione.

**ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Senatore Buffoni, ascolti quello che ho da dirle.

**BUFFONI, relatore alla Commissione.** Io ho questo fascicolo che è stato redatto da determinate associazioni di categoria; dite chiara-

mente quello che volete fare in modo palese e non surrettiziamente.

*Il senatore Buffoni abbandona l'Aula.*

**PRESIDENTE.** Onorevoli senatori, permettetemi di fare il punto della situazione. Dopo che sono stati approvati gli articoli 1, 2 e 3, che si riferiscono al disegno di legge n. 1267, il senatore Aliverti ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 4. Il rappresentante del Governo, nella persona del sottosegretario Orsini, ha chiesto di fornire alla Commissione un chiarimento a seguito della posizione espressa dal senatore Baiardi, che ha affermato di non ritenere possibile la soppressione di tale articolo poichè questo disegno di legge si collega ad una precisa direttiva comunitaria. Il Sottosegretario ha precisato che la direttiva comunitaria in questione non interferisce con l'articolo 4 ed ha affermato che, ove non fosse stato presentato dal senatore Aliverti l'emendamento soppressivo, l'avrebbe presentato lui stesso; e ringraziava il senatore Aliverti per la sua iniziativa.

A questo punto il senatore Buffoni ha ritenuto che si fosse determinata una sorta di sintonia tra il rappresentante del Governo e il senatore Aliverti senza la sua partecipazione, e senza che fosse ascoltato il suo parere in materia. In conseguenza di questo fatto ha deciso di abbandonare l'Aula, non so bene se rinunciando o meno alla sua funzione di relatore sul disegno di legge che stiamo esaminando.

A questo punto, se il senatore Buffoni rimane nelle sue convinzioni, non posso che sospendere la discussione relativa al disegno di legge n. 1267.

Per il momento invito il sottosegretario Orsini ad esprimere la sua posizione su un eventuale rinvio della discussione del provvedimento al nostro esame.

**ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Signor Presidente, i lavori parlamentari riguardanti il disegno di legge n. 1267 sono stati finora seguiti in questa Commissione dal sottosegretario Sanese, che ora io sostituisco per ragioni occasionali. Quindi, è possibile che i rapporti tra il rappresentante del Governo ed il relato-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN (23 gennaio 1986)

re non mi siano del tutto noti. Qualche volta succede, per la frequente concomitanza di sedute di Commissione e di Aula tra la Camera dei deputati e il Senato, che una materia normalmente gestita da un Sottosegretario venga affidata ad un altro rappresentante del Governo.

Nel merito della questione vi è un appunto redatto dagli uffici ministeriali, noto anche al sottosegretario Sanese, che sottolinea alcuni aspetti riguardanti la disponibilità del Governo ad accettare un tale tipo di emendamento; per questo io davo atto al senatore Aliverti di averlo presentato.

CASSOLA. Era stato informato il relatore di questo atteggiamento del Governo?

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Se non è stato informato dal sottosegretario Sanese, da me non lo è stato; di questo devo darne atto; però esiste anche una sede istituzionale propria dove vi può essere questo scambio di opinioni. Mi rammarico di quanto è successo, ma debbo precisare che non ho mai parlato con il senatore Aliverti, nè con altri, di tale questione. Vi sono temi in cui possono verificarsi delle convergenze: non tutto deve essere per forza di cose legato a precedenti schemi; e nel merito non si tratta neanche di una questione di eccezionale rilevanza.

Comunque, una volta espresso il mio rammarico per quanto è successo, vorrei dire agli onorevoli senatori qui presenti che l'articolo 4 contiene delle misure che non sono previste dalla direttiva comunitaria 83/623.

PRESIDENTE. A questo punto, però, onorevole rappresentante del Governo, non possiamo entrare nel merito della questione in assenza del relatore.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Me ne rendo conto. Vorrei, tuttavia, sottolineare che il senatore Buffoni ha manifestato la propria reazione di protesta interrompendo la mia esposizione. Dal momento che vorrei evitare ulteriori difficoltà, la pregherei, signor Presi-

dente, di valutare l'opportunità che io proseguo nel mio intervento.

CASSOLA. Propongo, a questo punto, di convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza della Commissione, al fine di valutare l'accaduto e di adottare le conseguenti decisioni circa la prosecuzione dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Non posso non esprimere rammarico per questo incidente di percorso che ha turbato l'iter di un disegno di legge che sembrava ormai avviato all'approvazione nella seduta odierna. Ritengo anch'io opportuno, stante la situazione che si è venuta a creare, convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza della Commissione per cercare di ristabilire quegli equilibri che sono necessari per riprendere la discussione con la dovuta serenità.

Non facendosi osservazioni, sospendo la seduta per consentire all'Ufficio di Presidenza di riunirsi.

*I lavori vengono sospesi alle ore 10,30 e sono ripresi alle ore 11.*

PRESIDENTE. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, valutato l'accaduto, ha ritenuto opportuno rinviare il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

Mi auguro, comunque, che un migliore rapporto tra Governo e relatore, da un lato, e Governo e Commissione dall'altro possa far sì che non abbiano più a ripetersi in futuro incidenti di questa natura.

Per parte mia, ritengo che le difficoltà oggi emerse saranno senz'altro superate, tanto più che la stessa natura del provvedimento in esame non è, a mio parere, tale da giustificare inconvenienti come quelli che si sono verificati.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importato-

ri di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti» (1350), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre 1985.

Ricordo che nella seduta dell'11 dicembre 1985 il Governo aveva presentato un emendamento all'articolo 2 del disegno di legge in esame — emendamento dichiarato ammissibile dal presidente Rebecchini — volto a circoscrivere gli effetti dell'emendamento del senatore Aliverti relativo ai depositi commerciali, approvato nella seduta del 3 ottobre, e tendente ad inserire, al terzo comma, dopo la parola: «capacità», le altre: «ove abbiano una capacità inferiore ai 3.000 metri cubi e del 20 per cento ove abbiano una capacità superiore».

URBANI. Signor Presidente, intendiamo ribadire le perplessità già manifestate in ordine all'emendamento all'articolo 2 del disegno di legge in esame, presentato dal Governo e di cui lei stesso ha dato dianzi lettura.

Come si ricorderà, il nostro Gruppo presentò, nella seduta del 3 ottobre 1985, una proposta di modifica tendente ad abolire l'obbligo di tenuta delle scorte di riserva pari al 20 per cento della cubatura per i depositi commerciali. Essa venne respinta. Ora, a nostro avviso, se si stabilisce che l'ammontare delle scorte di riserva deve essere determinato in proporzione alla quantità di prodotti petroliferi immessa nel paese, si dovranno conside-

rare tenuti a tale obbligo coloro che importano tali prodotti dentro al paese. Di conseguenza, qualora motivi non strettamente connessi al nostro approvvigionamento strategico rendessero obbligatoria la tenuta delle scorte di riserva, si dovrebbe necessariamente introdurre un altro tipo di scorte per coloro che dall'interno approvvigionano la periferia.

Ribadiamo, pertanto, la nostra richiesta di un preciso impegno da parte del Governo affinché si studi una soluzione ottimale per questo problema — quale potrebbe essere, ad esempio, la costituzione di un'apposita Agenzia — tenendo presente anche la situazione degli altri paesi europei. Ci auguriamo, inoltre, che la Commissione voglia aderire unanimemente a questa nostra richiesta. Ovviamente, gli oneri già esistenti non dovranno aumentare, dato che i prezzi dei prodotti petroliferi conglobano già il costo delle scorte.

Dobbiamo altresì manifestare alcune riserve sull'ipotesi di una diversa normativa per i maggiori ed i minori operatori. Si tratta, infatti, di una questione che comporta, a nostro giudizio, problemi di incostituzionalità e sulla quale non riteniamo opportuno che si insista.

Vi è poi una terza ragione che ci induce ad una precisazione: mi riferisco alle critiche che da più parti, anche in questa sede, ci sono state mosse per l'approfondimento che abbiamo ritenuto necessario e che, secondo queste critiche, avrebbe determinato dei ritardi. Francamente dobbiamo respingere tale accusa, perchè — se un ritardo c'è stato — esso essenzialmente è da addebitarsi al comportamento del Governo ed alla posizione piuttosto acritica che lo stesso Governo ha assunto nei confronti del «braccio di ferro» coi gestori privati, imposto soprattutto dall'amministrazione responsabile del settore. Nego invece risolutamente che la nostra proposta di razionalizzare alcuni punti abbia rappresentato un danno per le compagnie petrolifere e per i raffinatori. L'emendamento del senatore Aliverti è stato accolto il 3 ottobre scorso; se si fosse preso atto della volontà espressa dalla Commissione e se il disegno di legge fosse stato approvato, il provvedimento di ripartizione, delle scorte, non solo a carico dei raffinatori ma anche degli importatori,

non sarebbe rimasto bloccato per tanto tempo. Più volte nel comitato ristretto istituito dalla nostra Commissione parlamentare ho chiesto di sapere sia quanto hanno perso i raffinatori per questi otto mesi di ritardo sia quanto importatori, raffinatori, eccetera, perdono per il fatto di essere caricati di quella parte di scorte che, secondo l'opinione del Governo, dovrebbe essere pagata ancora dai grossisti. Poichè però queste informazioni non ci sono state fornite, dovrò ricorrere ai dati in mio possesso. Ebbene, tali dati dimostrano che se grave è stato il danno comportato dal ritardo subito da questo provvedimento, molto limitato invece risulta il danno causato da questo trasferimento di onere dai grossisti ai raffinatori.

Tengo a precisare questo perchè qualche battuta sul fatto che si favorirebbero gli uni o gli altri c'è stata!

**PRESIDENTE.** Avremo occasione in seguito di discutere su questo. Al fine di accelerare i nostri lavori, la invito semplicemente ad indicarci qual è l'opinione del suo Gruppo rispetto all'emendamento governativo.

**URBANI.** Non abbiamo alcun interesse a prolungare la discussione; al contrario, con un solo intervento, vogliamo esporre il nostro punto di vista. Poichè il Gruppo a cui appartengo ha insistito sull'inopportunità di continuare a caricare le scorte sui grossisti, intendo spiegare che ciò non deriva da ragioni di particolare simpatia per essi o per altri, ma da un'esigenza di razionalizzazione. Devo inoltre tornare a ribadire che tutto sarebbe stato più semplice se il Governo avesse potuto fornirci dei dati più attendibili. A causa invece di una deficienza, a mio avviso grave, della Direzione generale delle fonti di energia, non siamo stati messi in condizione di valutare precisamente l'entità dell'onere da cui sono stati liberati i raffinatori nè di sapere a quale onere i raffinatori andranno soggetti come importatori. Se questi dati ci fossero, probabilmente ne ricaveremmo che l'intera operazione si risolve in larga misura in una partita di giro. È vero, infatti, che i raffinatori non pagheranno più in quanto tali, ma, poichè continueranno ad allargare sem-

pre più l'area dell'importazione, pagheranno, appunto, come importatori. Tutta la questione, dunque, poteva essere vista in termini più concreti se il «braccio di ferro» a cui facevo cenno non si fosse verificato. In proposito voglio ricordare al Governo che il potere di comandare nell'amministrazione della cosa pubblica compete ai governanti e che la pubblica Amministrazione è uno strumento al servizio del Governo e del Parlamento. Questo punto mi sembra di grande rilevanza e deve valere per la Direzione delle fonti di energia come per la Direzione generale della produzione industriale. La nostra Commissione ha già avuto occasione di affrontare incidentalmente questo tema, prima, a proposito della Direzione della produzione industriale e, adesso, per quella delle fonti di energia. Oggi desideriamo ancora sottolineare che, se questo principio venisse rispettato, le leggi sarebbero maggiormente precise e più rapidamente approvate. Al contrario siamo arrivati ad un paradosso: non volendo danneggiare i raffinatori e le compagnie, che si trovano in gravi difficoltà, li abbiamo danneggiati molto di più tenendo fermo questo provvedimento.

Noi ci auguriamo che il disegno di legge al nostro esame venga approvato al più presto anche dalla Camera e che possa finalmente entrare in vigore. Siamo invece contrari all'ipotesi, pure circolata, secondo cui, per ragioni tecniche, si dovrebbe spostare il termine di cui all'articolo 2 dal 1° al 31 marzo. Se tale suggerimento, infatti, venisse accolto gli importatori resterebbero ancora in una situazione ingiustificata di franchigia.

A questo punto, certo, la decisione passa al Governo ed alla maggioranza; a noi pare che l'emendamento governativo sia difficilmente accettabile nè ci sembra che le ragioni addotte per giustificarlo siano fondate.

**FIOCCHI, relatore alla Commissione.** Vorrei innanzi tutto rispondere al collega Urbani che la discussione sul disegno di legge n. 1350 è iniziata il 31 luglio e che l'emendamento del senatore Aliverti è stato approvato il 3 ottobre. Vorrei poi ricordare che l'11 dicembre scorso, su espressa richiesta del Gruppo a cui il collega Urbani appartiene, fu deciso un rin-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1986)

vio per un ulteriore approfondimento. Ho tenuto a precisarlo per difendere il Governo dall'accusa di ritardare l'approvazione di questo disegno di legge. La colpa di tale ritardo, se di colpa possiamo parlare, semmai, va invece attribuita alla Commissione che ha dilazionato l'esame del provvedimento.

Per quanto concerne poi l'emendamento governativo, posso solo aggiungere che mi ero già espresso a favore dell'emendamento del senatore Aliverti e che, in questa sede, confermo la mia posizione.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a fronte di un forte mutamento della situazione petrolifera generale e particolare che ha caratterizzato l'ultimo biennio ed ha accentuato, rispetto alle importazioni di greggio, l'acquisto dall'estero di prodotti raffinati, il Governo ha cercato di intervenire anche sul versante delle scorte per evitare che questa tendenza, in gran parte strutturale, fosse accentuata da inadeguatezze della nostra legislazione, essendo evidente che una normativa, la quale premiasse in qualche modo gli importatori rispetto ai produttori nazionali, attraverso minori oneri in materia di scorte, sarebbe da rivedere nel momento in cui la pressione dei prodotti finiti divenisse, per ragioni in gran parte strutturali, assai forte; in materia di scorte, perchè penalizzare i produttori nazionali?

Senza voler sollevare alcuna polemica mi permetto di ricordare alcuni dati. Nel primo semestre del 1984 fu emanato un decreto-legge che si limitava ad aumentare la quantità di scorte degli importatori dal 5 al 20-25 per cento per ragioni di urgenza legate a quei fenomeni già allora fin troppo evidenti e che si andavano sempre più accentuando. Il Senato ritenne che non sussistessero gli elementi di indifferibilità e di urgenza, per cui quel decreto, in sede di verifica della sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, fu respinto.

Il 12 dicembre 1984 vi fu la presentazione alla Camera dei deputati di un disegno di legge, il quale tra le altre misure aumentava

dal 5 al 25 per cento gli oneri di scorta in materia di prodotti petroliferi. La trasmissione da parte della Camera dei deputati al Senato di tale provvedimento legislativo si ebbe il 18 maggio 1985; poco dopo vi fu l'assegnazione in sede deliberante alla Commissione competente da parte della Presidenza del Senato; e in tale sede vi è stato un giusto approfondimento della materia con quei tempi che sono stati ricordati con maggiore analiticità dal senatore Fiocchi.

Non ho altro da aggiungere: gli atti formali sono questi e meritavano di essere ricordati.

Entrando nel merito della questione, è a mio avviso del tutto incidentale il fatto che sia unanime la convinzione circa la necessità di provvedere ad un incremento degli oneri di scorta a carico degli importatori. Nel corso di questa discussione, che ha per oggetto principale proprio tale questione, in questo ramo del Parlamento e non nell'altro, è stato sollevato il problema di modificare l'ammontare complessivo delle scorte di riserva non solo a carico degli importatori, ma anche a carico dei titolari dei depositi, sia prefettizi che industriali, che dal 1933 hanno un onere di scorta del 20 per cento. Quindi, si tratta di modificare una norma — non so se ciò avverrà pacificamente — che vige nella nostra legislazione da circa 55 anni.

URBANI. Quindi, è un po' vecchia!

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Certo, senatore Urbani. Su questo punto il Governo ha manifestato delle perplessità, anzi delle contrarietà per la ragione che essendo immodificabile l'onere globale di scorte a carico del nostro paese, perchè derivante da impegni internazionali, è evidente che ogni alleggerimento di onere a favore di qualcuno determinerebbe un aggravio di spesa a carico di altri, perchè i fondi globali devono sempre dare una certa quantità.

Il Governo ha osservato (e rimane di questo avviso, ma nel pieno rispetto delle opinioni parlamentari non solo per ragioni costituzionali ma per una propria profonda convinzione) che aggravare l'onere a carico dell'attività di raffinazione, circostanza inevitabile



in conseguenza dell'alleggerimento dell'onere a carico dei depositi, avrebbe reso più onerosa una attività che versa in grave crisi e che nel nostro paese rischia di scendere sotto il livello di guardia per una serie di questioni successive che creano non soltanto dei problemi occupazionali, ma anche economici. Ciò farà sì che la nostra dipendenza dai prodotti finiti diventerà in futuro non opzionale ma strutturale, e gli erogatori dei prodotti finiti saranno politicamente più insicuri e numericamente più esigui di coloro che sono in grado di venderci il petrolio greggio, di cui però non sapremo che farcene ai fini del consumo interno perchè non saremo in grado di raffinarlo. Quindi, si tratta di una carenza di raffinerie che evidentemente si realizza quando le condizioni della raffinazione diventano onerose in una data situazione internazionale.

Queste sono le preoccupazioni che hanno mosso il Governo a manifestare apertamente il proprio dissenso nei confronti della riduzione degli oneri a carico dei depositi. Siamo ben consapevoli peraltro dei problemi di tale settore, perchè l'attività commerciale è oggi resa più difficile dalla penetrazione del metano e di altre fonti di energia, ma questi problemi oggettivi ci sembrano meno pesanti di altri.

Per questo il Governo ha espresso un parere negativo sia sull'emendamento presentato dal senatore Urbani, che tendeva in una nuova visione ad eliminare l'onere dei depositi introducendo il meccanismo dell'onere su chi immette al consumo, sia su quello presentato dal senatore Aliverti.

Passando ad altro argomento, ribadisco che non ha alcun senso parlare di compagnie integrate o meno, perchè qui non stiamo discutendo di bilanci di compagnie, ma dei costi di determinate attività produttive, per cui all'interno di una stessa compagnia che possiede sia raffinerie che depositi è chiaro che, diminuendo gli oneri a carico della distribuzione e aumentando quelli a carico della raffinazione, essa orienterà la sua attività prevalentemente sulla distribuzione dei prodotti finiti invece che sulla raffinazione.

Ribadisco alcuni dati analitici. L'emendamento che riduce in linea generalizzata l'one-

re al 10 per cento determina lo spostamento a carico delle raffinerie di 1.876.000 tonnellate. Maggiore o minore, questa è la cifra verso cui l'emendamento governativo tende a trasportare la riduzione in discussione; si tratta di un emendamento attenuativo, predisposto in seguito ad una misura non voluta dal Governo ma tuttavia adottata da questa Commissione; per cui, se noi limitassimo al 10 per cento l'onere di scorta per i piccoli depositi, che sono quelli più numerosi, e mantenissimo al 20 per cento l'onere di scorta dei depositi ministeriali, che sono quelli più onerosi e capienti, avremmo un maggior carico di 775.000 tonnellate alla raffinazione.

L'emendamento del Governo è stato presentato in questa ottica. Comprendo le opinioni di tutti, ma desidero che questa posizione del Governo venga formalizzata e sottoposta al giudizio della Commissione, al quale ci rimettiamo. Nel frattempo osserviamo che comunque siamo consapevoli del fatto che, essendo la sostanza del provvedimento costituita dall'incremento degli oneri di scorta a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti, almeno questa sostanza deve essere salvata, sia pure tra le difficoltà che vengono sollevate da alcuni emendamenti che il Governo non condivide.

Pertanto, siccome occorre sempre badare all'essenziale, o al migliore risultato possibile in una data situazione politica e parlamentare, quale che sia l'esito della votazione dell'emendamento presentato dal Governo, sollecito la Commissione a portare avanti e concludere oggi stesso l'iter parlamentare del disegno di legge n. 1350.

Ho spiegato le ragioni di ordine generale in base alle quali il Governo mantiene tale emendamento, osservando che la tendenza ad importare piuttosto che a raffinare è comune alle grandi compagnie di Stato, perchè l'utilità aziendale oggi va nel senso dell'importazione di prodotti già raffinati piuttosto che verso importazione di petrolio greggio.

Pertanto, come ripeto, non vi sono interessi precostituiti, ma soltanto considerazioni di carattere generale che trascendono interessi settoriali e che hanno indotto il Governo a presentare e a sostenere questo emendamento sottoponendolo al giudizio del Parlamento.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1986)

Del resto, tutti gli interessi particolari presenti in Italia sono — lo ribadisco — di ben altro segno.

Infine, vorrei far presente al senatore Urbani che il Governo non è, per così dire, eterodiretto da nessuno, ma si avvale dei propri collaboratori sulla base di un rapporto funzionale e fiduciario. Giudico, quindi, inaccettabile la posizione di chi sostiene che il Governo non esprime le opinioni politiche dei suoi componenti bensì quelle dei tecnici. Infatti, i pareri dei tecnici — a volte recepiti e a volte disattesi — rappresentano per l'Esecutivo soltanto un apporto di cui servirsi o meno in ordine alla adozione di iniziative di cui lo stesso Governo si assume pienamente ed integralmente la responsabilità. Sia chiaro, pertanto, senatore Urbani, che nessuno, nel Governo, è il portavoce di altri.

URBANI. Ne prendo atto, onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento all'articolo 2 del disegno di legge, presentato dal Governo.

ALIVERTI. Signor Presidente, poichè non intendo nascondermi nell'anonimato del voto, desidero ribadire la mia posizione contraria all'emendamento all'articolo 2 presentato dal Governo. La mia sarà, dunque, una dichiarazione di voto che farò esclusivamente a titolo personale e non a nome del Gruppo al quale appartengo.

Le motivazioni addotte a giustificazione dell'emendamento presentato dal Governo — devo dirlo con estrema franchezza — non mi hanno affatto convinto; semmai, mi hanno vieppiù persuaso circa la validità della proposta di modifica che ebbi a presentare a suo tempo e che costituiva una sorta di mediazione tra le previsioni contenute nel testo originario e le tesi sostenute dalle categorie interessate.

È emersa, in questa sede, la necessità che il Governo proceda ad una riconsiderazione dell'intera materia; il problema, peraltro, è alquanto spinoso e sarà quindi indispensabile soffermarvisi ulteriormente per adottare provvedimenti organici. Tra l'altro, le sollecitazioni

provenienti da più parti in ordine all'istituzione di un'apposita Agenzia — che non intendo qui sostenere, ma che varrà comunque la pena di prendere in considerazione — impongono al Governo di non limitarsi a provvedimenti come quello che la Commissione si accinge ad approvare e che tendono più che altro a far fronte alle emergenze, ma di predisporre disegni di legge organici che disciplinino l'intera materia.

Si dovrebbero, innanzi tutto, sottoporre tutte le utenze ad un parametro unico. Non è ammissibile, infatti, che — come, del resto, si evince dallo stesso testo in esame — il parametro di riferimento sia per alcuni il consumo e per altri la capacità dei depositi. Tale discrasia risulta ancor più evidente se si tiene presente che i depositi commerciali (come è ormai arcinoto) vengono spesso sovradimensionati, senza che si consideri il calo dei consumi, la conseguente diminuzione del fatturato e le difficoltà di distribuzione.

Inoltre, devo rilevare come le cifre che ci sono state presentate non siano sempre attendibili, in quanto in parte confermate ed in parte smentite da alcuni documenti semiufficiali attualmente in circolazione e redatti dalla Direzione generale delle fonti di energia. Si tratta, peraltro, di dati che avrebbero dovuto essere inseriti negli allegati al documento di revisione del Piano energetico nazionale, ma che sono stati soltanto parzialmente forniti alle Commissioni parlamentari.

Ora, in una situazione di contrasto evidente come quella che abbiamo di fronte, credo che si debba fare appello al buon senso, evitando di penalizzare ulteriormente i depositi commerciali ed invitando il Governo a procedere ad una riconsiderazione dell'intera materia in vista della presentazione di provvedimenti organici.

Per tutti questi motivi, dichiaro il mio voto contrario all'emendamento all'articolo 2 del disegno di legge in esame, presentato dal Governo.

URBANI. Non possiamo non ribadire, signor Presidente, la nostra contrarietà all'emendamento presentato dal Governo all'articolo 2 del disegno di legge in esame, se non altro per coerenza con la proposta di modifi-

ca che avevamo a suo tempo presentato, tendente ad abrogare l'obbligo delle scorte per i commercianti, che tuttavia è stato respinto dalla Commissione.

Prendiamo atto delle affermazioni rese dal rappresentante del Governo, anche se permangono in noi alcune preoccupazioni circa le ragioni del «braccio di ferro» cui ho fatto più volte riferimento e circa la lentezza di determinate procedure. Le nostre critiche, inoltre, erano rivolte — sia chiaro — al comportamento del Governo (e quindi non aprioristicamente e specificatamente al sottosegretario Orsini) soprattutto nell'intento di salvaguardare la priorità del Parlamento ed il suo corretto funzionamento.

Lo stesso Parlamento, a sua volta, non si è certo trovato in una posizione facile, data la scarsa attendibilità delle cifre e la conseguente mancanza di dati accertati, per cui taluni aspetti quantitativi del provvedimento in esame sono rimasti in ombra.

Tale è lo spirito con il quale abbiamo dato il nostro contributo, nel tentativo di giungere ad un metodo di lavoro più corretto, nell'interesse di tutti e soprattutto dello stesso Governo.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento all'articolo 2, presentato dal Governo e tendente ad inserire, al terzo comma, dopo la parola: «capacità», le altre: «ove abbiano una capacità inferiore ai 3.000 metri cubi e del 20 per cento ove abbiano una capacità superiore».

**Non è approvato.**

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'emendamento all'articolo 2 del senatore Urbani e di altri senatori, tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: «per conto committente estero per l'esportazione», le altre: «limitatamente alla quantità di prodotto ottenuto da lavorazioni per conto di committente estero o per l'esportazione», già illustrato dallo stesso senatore Urbani nella seduta del 3 ottobre 1985.

**ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** L'unica mia preoccupazione è relativa all'accertabilità tecnica di quanto proposto con l'emendamento in questione.

**URBANI.** Non vi è dubbio su questo, perchè si tratta di prodotti che vanno immessi o sul mercato interno o sul mercato estero e che devono essere divisi anche per motivi fiscali.

**FIOCCHI, relatore alla Commissione.** In una precedente occasione il collega Urbani aveva già illustrato l'emendamento in termini molto chiari. Egli infatti ha spiegato esaurientemente come non si volesse dare ad una raffineria, che lavorava parzialmente e temporaneamente nell'arco dell'anno per l'esportazione, la possibilità di dedurre l'intero quantitativo delle scorte operative.

**ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Il Governo conferma il parere positivo già manifestato in precedenza.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento del senatore Urbani tendente ad aggiungere al terzo comma dell'articolo 2, dopo le parole: «per conto committente estero per l'esportazione», le altre: «limitatamente alla quantità di prodotto ottenuto da lavorazioni per conto di committente estero o per l'esportazione».

**È approvato.**

Poichè l'emendamento seguente, sempre del senatore Urbani, tendente ad aggiungere dopo il terzo comma il seguente: «L'obbligo delle scorte di riserva dei depositi commerciali (20 per cento della cubatura) è abolito per i depositi che sono proprietà di importatori obbligati a mantenere scorte pari al 20 per cento delle quantità di prodotti petroliferi immessi al consumo con riferimento all'anno precedente», è stato presentato in via subordinata all'emendamento testè approvato, possiamo ritenerlo superato dalla avvenuta votazione.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1986)

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento del senatore Urbani tendente a sopprimere, al quarto comma dell'articolo, le parole da: «qualora le importazioni...» fino alla fine. Su questo emendamento il Governo e il relatore avevano già espresso parere contrario.

URBANI. Noi ribadiamo di non comprendere i motivi che inducono a stabilire questo sconto a favore dell'Enel.

FIOCCHI, *relatore alla Commissione*. Mi consenta, signor Presidente, di tornare brevemente su questo argomento su cui già in precedenza ho espresso alcune perplessità. Per spiegare il mio punto di vista vorrei ipotizzare tre casi limite. Nel primo l'Enel importa totalmente il suo fabbisogno rientrando così nella regola generale, prevista dall'articolo 2, in base alla quale dovrebbe considerare i famosi novanta giorni di consumo. Può invece darsi l'ipotesi in cui l'Enel non importi nulla e rientri quindi nel disposto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776, che recita: «I produttori di elettricità devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituire scorte permanenti di combustibili fossili presso le centrali elettriche, in misura tale da consentire di continuare la fornitura all'utenza di energia elettrica per un periodo minimo di trenta giorni, con riferimento al consumo medio semestrale complessivo di combustibili fossili rilevato l'anno precedente...». Come terza ipotesi potrebbe accadere che le importazioni dei prodotti «non eccedano detta misura», siano cioè inferiori al quantitativo totale che obbliga ai famosi trenta giorni.

Tenuto conto di questo quadro di insieme, mi sembra che la soppressione richiesta dal collega Urbani non abbia ragione d'essere e confermo pertanto il parere contrario che ho espresso in una precedente occasione.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

URBANI. In considerazione di ciò, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del successivo emendamento del senatore Urbani tendente ad inserire, dopo il quarto comma, il seguente:

«In caso di necessità, da valutarsi in relazione all'andamento degli approvvigionamenti petroliferi, la misura delle scorte di cui al primo e secondo comma del presente articolo può essere aumentata con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro delle finanze».

Su questo emendamento il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso parere contrario.

URBANI. Desidero semplicemente richiamare l'attenzione dei colleghi su questo emendamento relativo alla possibilità di aumentare con decreto ministeriale il livello delle scorte.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento, presentato dal senatore Aliverti, tendente ad aggiungere, alla fine del quinto comma, le parole: «mentre per i depositi con decreto prefettizio dispone il prefetto competente per il territorio».

ALIVERTI. Signor Presidente, desidero riformulare come segue il mio emendamento: «aggiungere alla fine del quinto comma le parole: "con esclusione dei depositi autorizzati con decreto prefettizio per i quali dispone il prefetto competente per territorio previa comunicazione al Ministro dell'industria"».

URBANI. Io ritengo che questo emendamento andrebbe esaminato assieme al mio, tendente ad inserire, sempre dopo il quinto comma, il seguente:

«L'utilizzazione e la riduzione temporanea delle scorte nonchè la vigilanza sulle scorte operative dei depositi commerciali autorizzati con decreto prefettizio sono demandate al prefetto il quale invierà al Ministro dell'indu-

stria relazioni trimestrali sull'approvvigionamento di prodotti petroliferi agli utenti finali. Il prefetto autorizza le modifiche temporanee del livello delle scorte con proprio decreto, sentito il Ministro dell'industria».

Mi sembra infatti che le due proposte emendative riguardino identica materia.

**PRESIDENTE.** Esaminiamo allora congiuntamente gli emendamenti presentati dai senatori Aliverti e Urbani relativi alla possibilità che il livello delle scorte dei depositi autorizzati con decreto prefettizio sia temporaneamente modificato dai prefetti stessi.

**URBANI.** A me sembra che la misura prevista da questi due emendamenti (tendenti a decentrare ai prefetti la vigilanza, l'utilizzo, eccetera, dei piccoli depositi, che tra l'altro sono autorizzati dai prefetti stessi e sui quali sono sempre i prefetti ad intervenire in caso di bisogno) sia del tutto ragionevole.

**ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Se mi è consentita una riflessione in ordine a questa materia, credo che si debbano contemperare due esigenze. La prima concerne una certa flessibilità nell'uso di questi depositi nel caso di una qualsiasi emergenza che potrebbe verificarsi: ricordiamo tutti le gelate della scorsa stagione invernale e i problemi da esse determinati. Questa è una esigenza che va nel senso della flessibilità di un potere decisionale. L'altra esigenza concerne un obbligo permanente che il nostro paese ha di mantenere un certo livello di scorte, che evidentemente potrebbe anche essere posto al di sotto del livello di impegno internazionale del paese stesso da una serie di decisioni prefettizie di cui il Ministero potrebbe non avere alcuna notizia.

Ora — e credo che il presentatore di tale emendamento concordi con quanto sto dicendo — mi chiedo se la comunicazione non potrebbe trasformarsi in un'intesa dicendo, per esempio: «sono disposti dal prefetto, di intesa con i Ministri...».

**URBANI.** A patto che ci sia però il silenzio-assenso nel caso che il Ministero non si pronunzi in un determinato periodo.

**FIOCCHI, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, integrando la mia precedente dichiarazione, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che nel resoconto sommario del 3 ottobre scorso è chiaramente detto: «Il relatore si dichiara favorevole agli emendamenti relativi ai poteri dei prefetti ed alla sanatoria penale; contrario agli altri emendamenti del senatore Urbani ed a quello del senatore Aliverti relativo alle pene detentive».

Quindi, l'emendamento ora al nostro esame era stato già discusso durante quella seduta; a me può stare anche bene che venga ripresentato dal senatore Urbani, ma volevo puntualizzare la situazione.

**URBANI.** Perché avremmo dovuto ritirarlo, dal momento che è analogo ad un altro emendamento già presentato?

**FIOCCHI, relatore alla Commissione.** Perché era stato espresso parere favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Aliverti: quindi, a quel punto avreste potuto decidere di ritirarlo.

**PRESIDENTE.** Senatore Fiocchi, da parte del senatore Aliverti vi è una proposta di modifica del suo emendamento; mi pare che il senatore Urbani, nel suo breve intervento, ci abbia invitati a tener conto, nell'ambito di tale modifica, anche del testo dell'emendamento da lui presentato.

**ALIVERTI.** Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento da me presentato è in gran parte identico a quello del senatore Urbani. Vi è solo una piccola differenza, e cioè che nell'altro emendamento si fa riferimento ad una relazione trimestrale sull'approvvigionamento dei prodotti petroliferi agli utenti finali che i prefetti dovrebbero trasmettere al Ministero dell'industria.

**URBANI.** Si tratta di una questione importante.

**ALIVERTI.** Non sono contrario a tale proposta se il Governo riterrà utile acquisire elementi di questo genere.

Vorrei dire qualche cosa a proposito della richiesta avanzata dal Sottosegretario, tendente a sostituire il termine «comunicazione» con «intesa». Anche al riguardo, non avrei niente in contrario; però ho il timore che, dovendo i prefetti — cioè le autorità locali — ricorrere a questi provvedimenti in periodi di emergenza e proprio quando non possono disporre della normalità degli approvvigionamenti, la richiesta di intesa con il Ministero dell'industria avvenga contestualmente: vi potrebbero essere cioè novanta prefetture che predispongono contemporaneamente delle intese. Se si verificassero dei disguidi, non vorrei che il Ministero dell'industria non fosse in condizione di garantire alcune intese, che poi debbono essere in qualche misura formalizzate, perchè occorre a questo punto una comunicazione scritta e quindi una autorizzazione.

Io manifesto il timore — e lo sottopongo anche all'attenzione del Sottosegretario — che la comunicazione dei prefetti possa non essere immediatamente accettata, per cui il Ministero operi una selezione delle comunicazioni pervenute e sia in condizione di poter bloccare quelle che non ritenesse opportuno accettare.

**PRESIDENTE.** Io non voglio esprimere giudizi per un riguardo alla funzione che svolgo, ma mi pare che sia ragionevole l'argomentazione avanzata dal senatore Aliverti; quindi pregherei il Sottosegretario di pervenire ad una soluzione che tenga conto delle esigenze del Ministero, ma anche delle opinioni espresse dai membri di questa Commissione.

**ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Una possibile formulazione potrebbe essere la seguente: «in caso di necessità, ... per i depositi dispone il prefetto competente per territorio, sentito il Ministro dell'industria»; mi pare che questa sia l'espressione contenuta anche nell'emendamento presentato dal senatore Urbani.

**URBANI.** Mi chiedo se non sarebbe meglio, in concreto, invertire il pensiero espresso dal

senatore Aliverti, cioè dare al Ministero il potere di bloccare il provvedimento del prefetto nel caso che ravvisi un qualcosa di anomalo. Ciò significa che il Ministero può intervenire in ogni momento, anche se i prefetti sono liberi di fare ciò che vogliono.

**ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Potremmo anche dire: «sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha potere di revoca».

**PRESIDENTE.** Senatore Aliverti, lei concorda con questa formula?

**ALIVERTI.** Signor Presidente, concordo con l'espressione formulata dal rappresentante del Governo.

Do lettura del testo dell'emendamento da me riformulato insieme al senatore Urbani a seguito di questo dibattito, tendente ad aggiungere, alla fine del quinto comma dell'articolo 2, le parole: «con esclusione dei depositi autorizzati con decreto prefettizio per i quali dispone il prefetto competente per territorio, previa comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha poteri di revoca dei suddetti provvedimenti».

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Aliverti e Urbani, di cui è stata data lettura.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli emendamenti al sesto comma dell'articolo 2.

Il primo è del senatore Aliverti e tende a sopprimere, al sesto comma, le seguenti parole: «o con l'arresto sino a sei mesi».

Il secondo è ugualmente del senatore Aliverti e tende ad aggiungere, al sesto comma, le seguenti parole: «Per le violazioni commesse dai depositi commerciali ed industriali si applica la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 50.000.000 in relazione al-

l'entità della violazione accertata. Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22, alle inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 1° gennaio al 28 febbraio 1985».

Il terzo, infine, è del senatore Urbani e tende ad inserire, dopo il sesto comma, il seguente: «Non si applicano le sanzioni previste per i titolari di depositi di combustibili per il riscaldamento che hanno intaccato le scorte obbligatorie senza la prescritta autorizzazione nei mesi di gennaio e di febbraio 1985».

Devo a questo punto far presente che la Commissione affari costituzionali, interpellata a norma dell'articolo 41, quinto comma, del Regolamento, ha espresso al riguardo il seguente parere:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, esprime parere contrario per quanto di competenza. Infatti, dette proposte, nell'attuale formulazione, introducono norme retroattive, che mascherano una amnistia, il che non può essere disposto dalla legge ordinaria».

Ricordo, inoltre, alla Commissione che il quarto ed il quinto comma dell'articolo 40 del Regolamento, che disciplina i pareri obbligatori, recitano nel modo seguente:

«4. Quando la 5<sup>a</sup> Commissione permanente esprima parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

5. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere».

Pertanto, in base a quanto previsto dal Re-

golamento, qualora la Commissione non si uniformasse alle indicazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, l'esame del disegno di legge dovrebbe necessariamente proseguire in sede referente, il che comporterebbe, ovviamente, un ritardo nella sua approvazione.

ALIVERTI. Signor Presidente, poichè intendo attenermi alle indicazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, dichiaro di ritirare gli emendamenti da me presentati al sesto comma dell'articolo 2.

URBANI. La Commissione affari costituzionali, nel motivare il proprio parere contrario sugli emendamenti in esame, ha sostenuto che la loro attuale formulazione introdurrebbe norme retroattive che maschererebbero, in realtà, un'amnistia, per cui si verrebbe a creare un precedente pericoloso. Si sarebbe, tuttavia, dovuto tener conto, a nostro avviso, della particolare situazione determinatasi lo scorso inverno, caratterizzata, come si ricorderà, da eventi meteorologici di carattere eccezionale che hanno costretto i titolari di depositi di combustibili per riscaldamento ad intaccare le proprie scorte. Appare evidente, pertanto, come sia necessario rimuovere le conseguenze giuridiche derivanti da tali infrazioni, sanando in tal modo una situazione di ingiustizia.

Sarebbe quindi opportuno, a nostro parere, presentare un ordine del giorno con il quale si impegni il Governo a promuovere adeguati provvedimenti in tal senso.

FIOCCHI, *relatore alla Commissione*. Quando, nella seduta del 3 ottobre 1985, espressi il mio parere in ordine agli emendamenti riferiti al sesto comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, non era ancora pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali.

Mi associo, pertanto, alle considerazioni del senatore Aliverti, invitando tuttavia il Governo a farsi promotore di un'iniziativa per cercare di superare le difficoltà cui ho fatto cenno nella mia relazione, dovute soprattutto all'aver ingiustamente privilegiato i distributori della Lombardia rispetto a quelli

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1986)

del Veneto. Si tratta di una situazione di disparità che deve, a mio avviso, essere comunque sanata.

URBANI. Signor Presidente, ritirerò anch'io l'emendamento da me presentato al sesto comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame. Intendo, tuttavia, precisare che lo farò soltanto in considerazione della situazione che si verrebbe a creare stante quanto previsto dal Regolamento in materia di pareri obbligatori.

ALIVERTI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, in base alle considerazioni esposte, presento, insieme ai senatori Fiocchi, Leopizzi e Urbani, il seguente ordine del giorno:

«La 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in relazione alle sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 gennaio 1981, n. 22, e relativa alle infrazioni dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 1° gennaio al 28 febbraio 1985,

invita il Governo:

a promuovere un adeguato provvedimento al fine di rimuovere le conseguenze giuridiche derivanti dalle inosservanze verificate in costanza di eventi meteorologici eccezionali ed in qualche caso addirittura sollecitate dalle autorità locali».

(0/1350/2/10) FIOCCHI, ALIVERTI, LEOPIZZI,  
URBANI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato.

FIOCCHI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole quale firmatario dell'ordine del giorno presentato e per i motivi che ho espresso nel corso della mia relazione.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, dichiaro, a nome del Governo, di es-

sere favorevole a questo ordine del giorno. Comunque, trattandosi di materia non solo di competenza del Ministero della industria — come gli onorevoli senatori possono ben comprendere — dichiaro di accettare questo ordine del giorno come raccomandazione.

URBANI. Signor Presidente, manteniamo l'ordine del giorno e ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno dei senatori Fiocchi, Aliverti, Leopizzi e Urbani, accolto come raccomandazione dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1986 sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle benzine per autoveicoli, dei carburanti e benzine per aerei, dei carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina e del tipo kerosene, dei gasoli, degli oli per motori diesel, del petrolio lampante e degli oli combustibili, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti derivanti sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali sia da importazioni. L'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto assolvimento della imposta di fabbricazione o della sovraimposta di confine.

L'ammontare complessivo delle scorte di riserva dei prodotti petroliferi di cui al precedente primo comma non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale degli stessi prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce annualmente l'ammontare complessivo delle scorte di riserva, ripartendolo fra i sog-



getti tenuti all'obbligo della scorta sulla base delle immissioni al consumo dell'anno precedente, previa detrazione dell'ammontare stesso dell'entità delle scorte detenute dai produttori di elettricità che gestiscono centrali termoelettriche, di quelle dei depositi commerciali ed industriali — esclusi quelli SIF e doganali privati — aventi l'obbligo della tenuta della scorta in misura pari al 10 per cento delle relative capacità, della scorta strategica di proprietà dello Stato, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale, e delle scorte operative delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per l'esportazione, limitamente alla quantità di prodotto ottenuto da lavorazioni per conto di committente estero o per l'esportazione. Per i soggetti che iniziano l'immissione al consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno, l'ammontare della scorta è fissato in misura pari al 25 per cento delle quantità progressivamente immesse al consumo.

È confermato l'obbligo di scorta per i produttori di elettricità nella misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776, qualora le importazioni di prodotti da parte degli stessi non eccedano detta misura.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e alla riduzione temporanea delle scorte, con esclusione dei depositi autorizzati con decreto prefettizio, per i quali dispone il Prefetto competente per territorio, previa comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha potere di revoca nei confronti del predetto provvedimento.

Ogni violazione degli obblighi relativi alle scorte di prodotti petroliferi è punita con l'ammenda fino a lire cinque milioni o con l'arresto fino a sei mesi ed è inoltre soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un importo variabile, a seconda dell'entità della violazione, da due a cinque volte il valore dell'accertato *deficit* delle scorte di riserva, salvo il potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre la sospensione o la revoca della concessione.

A decorrere dal 1° marzo 1986 l'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, l'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, l'articolo unico della legge 23 dicembre 1983, n. 731, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge sono abrogati.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, le disposizioni per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto.

**È approvato.**

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 1° marzo 1986, agli importatori titolari di depositi doganali privati, soggetti all'obbligo della dichiarazione annuale e bimestrale di previsione d'importazione, tenuti a costituire scorte di riserva in forza delle rispettive concessioni, si applicano le norme previste dall'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

**È approvato.**

Art. 4.

Alle verifiche ed ai collaudi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con onere a carico degli interessati, secondo modalità che saranno stabilite con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disciplina di cui al comma precedente si applica anche alle verifiche ed agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione ed al regolare esercizio di impianti

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

59° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1986)

che usufruiscono dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

**È approvato.**

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

URBANI. Signor Presidente, esprimo a nome del mio Gruppo un parere favorevole sul provvedimento in esame, sia pure con riserve relative alla organicità di esso. Vorrei però che il Governo tenesse conto dell'orientamento generale espresso dalla Commissione, impegnandosi a porre allo studio in tempi ragionevoli l'ipotesi della costituzione di una Agenzia. Aggiungo inoltre che, se la Commissione votasse un ordine del giorno teso, appunto, ad impegnare il Governo a completare, entro sei mesi, ad esempio, lo studio per una riorganizzazione generale della questione delle scorte, il nostro voto favorevole sarebbe ancor più motivato.

Ritengo poi che l'Assemblea debba essere investita al più presto della questione riguardante le sanzioni penali relative alle infrazioni commesse nello scorso inverno, argomento che forma oggetto dell'ordine del giorno presentato poco fa. Mi sembra che per questa vicenda ben si possa adoperare il detto *sum-*

*mum ius summa iniuria*: mentre infatti gli operatori della Liguria, del Friuli, eccetera, hanno pagato multe salate, altri, gli operatori della Lombardia ad esempio, non sono stati costretti a farlo. Poichè si tratta di una questione grave alla luce della comune coscienza popolare, mi sembra che dovremo quanto prima approvare una sanatoria.

FIOCCHI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, intervengo brevemente per riprendere l'argomento affrontato dal senatore Urbani in ordine allo studio per la costituzione di una Agenzia. Su questa ipotesi mi sono già precedentemente dichiarato favorevole per cui non ritengo di dover presentare un ordine del giorno: desidero, invece, che il Governo prenda atto della posizione che assume il relatore su tale questione.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Prendo atto della dichiarazione del relatore, senatore Fiocchi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazioni di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,30.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORRE LAURENZANO